



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 13

Riunione del 1 dicembre 2010

11.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: - FUCILE Carlo n.q. Presidente p.t. A.R. FINCANTIERI - A.R. FINCANTIERI n.p. del Presidente p.t.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente
- Avv. Claudio Zander - Componente - Relatore

A seguito del deferimento della Procura Federale, questa Commissione convocava gli odierni incolpati, per aver, il FUCILE Carlo, quale Presidente della A.R. FINCANTIERI, effettuato il tesseramento *on line* di Massimiliano NIGIDO in assenza del modulo sottoscritto dallo stesso, nonché, la A.R. FINCANTIERI, in persona del Presidente p.t., per rispondere direttamente, ex art. 55 R.G., dell'operato del proprio Presidente.

Alla riunione del 1° Dicembre 2010, la procura Federale, riportandosi alla relazione di cui all'art. 72 R.G., concludeva per l'affermazione della responsabilità disciplinare degli incolpati, chiedendo, per il FUCILE Carlo, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre, nonché, per la A.R. FINCANTIERI, la sanzione della multa di Euro 350,00.

Letti gli atti ed esaminati i documenti, la Commissione ritiene provata la responsabilità disciplinare degli incolpati.

In data 29.09.2010, l'Ufficio Tesseramento segnalava alla Procura Federale di aver revocato l'omologa del tesseramento dell'atleta Nigido Massimiliano, poiché la società A.R. Fincantieri lo aveva tesserato, tramite il suo Presidente, in aperta violazione della norma che subordina il suddetto primo tesseramento al previo possesso del relativo modulo regolarmente sottoscritto dall'atleta.

Al provvedimento l'Ufficio Tesseramento era pervenuto proprio a seguito di una nota del predetto sodalizio sportivo che, nel mentre richiedeva l'annullamento del tesseramento in virtù del fatto che l'atleta, per problemi personali, non avrebbe potuto giocare, al contempo ammetteva che il medesimo "non aveva ancora firmato il modulo", con ciò denotando, l'associato, una indubbia scarsa conoscenza del regolamento di affiliazione e tesseramento, che, in ogni caso, impone al Presidente il preciso obbligo di premunirsi del modulo debitamente sottoscritto dall'atleta prima di procedere al tesseramento *on line* del medesimo, pena l'automatica revoca dell'omologa da parte dell'Ufficio della Federazione a ciò preposto.

La condotta del Presidente, Sig. Fucile, pur a volerla intendere scevra di intenzionalità e volontarietà, è sufficiente ad integrare la violazione della sopra



richiamata norma del vigente regolamento di affiliazione e tesseramento, per la quale inosservanza è appunto richiesto anche un semplice comportamento

negligente, la presenza del dolo potendo integrare, al contempo, la violazione del più generale dovere di lealtà e probità sportiva.

Alla responsabilità del Presidente consegue quella del sodalizio che è chiamato a rispondere in base all'espressa previsione dell'art. 55, comma 3, lett. a), secondo cui gli associati rispondono direttamente dell'operato dei loro rappresentanti legali.

Il breve lasso di tempo intercorso fra l'irregolare tesseramento *on line* dell'atleta, avvenuto in data 27.08.2010, e l'inconsapevole autodenuncia dello stesso da parte del sodalizio che in data 23.09.2010 ne chiedeva l'annullamento per sopraggiunti impedimenti del neo tesserato, facendo però presente che "comunque" il modulo non era stato firmato, giustifica, per costante orientamento di questa Commissione, l'irrogazione di una sanzione meno afflittiva rispetto a quella richiesta dalla Procura.

P.Q.M.

la Commissione Giudicante Nazionale

Dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

- **FUCILE Carlo n.q. di Presidente p.t. della A.R. FINCANTIERI**, la sospensione da ogni attività federale per mesi uno;
- **A.R. FINCANTIERI n.p. del Presidente p.t.** la multa di Euro 200,00 (duecento/00).

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai

Roma, 16 dicembre 2010